



28545-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIUSEPPE SANTALUCIA	- Presidente -	Sent. n. sez. 2071/2020
MICHELE BIANCHI		CC - 18/09/2020
STEFANO APRILE	- Relatore -	R.G.N. 563/2020
RAFFAELLO MAGI		
ANTONIO CAIRO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERCELLI

nel procedimento a carico di:

(omissis) nata ad (omissis)

avverso l'ordinanza del 04/12/2019 del TRIBUNALE di VERCELLI

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

lette le conclusioni del PG Stefano TOCCI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;

dato avviso al difensore

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di (omissis) volto alla correzione del provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico ministero di Vercelli in data 2 ottobre 2019 n. 97/2019 SIEP con riguardo alla mancata inclusione di un pre-sofferto di custodia cautelare, ordinando al Pubblico ministero di rettificare il provvedimento di cumulo nel senso che lo stesso deve essere riconteggiato tenendo conto del pre-sofferto subito agli arresti domiciliari dal 4 Febbraio 2017 al 3 Aprile 2017.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge per essere stato ordinato al Pubblico ministero di porre rimedio a un insussistente errore, mentre a ciò doveva semmai provvedere direttamente il giudice, nonché con riguardo alla sussistenza del presunto errore il quale, invece, non si è affatto verificato poiché il periodo di pre-sofferto di cui si discute è stato attribuito per fungibilità ad un'altra condanna con provvedimento del Pubblico ministero del 22 maggio 2017 n. 371/2016 SIEP, noto al giudice dell'esecuzione.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. È anzitutto irrituale la decisione impugnata perché viola il fondamentale principio secondo il quale il giudice, investito di una questione che rientra nelle proprie attribuzioni, è tenuto a deciderla.

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, investito dalla condannata dell'incidente di esecuzione con il quale si denunciava l'illegittima determinazione della pena da espiare, effettuata dal Pubblico ministero senza la decurtazione di un periodo di custodia cautelare sofferto per il titolo in esecuzione, era tenuto ad esaminare le doglianze difensive e, ove ritenute fondate, a porre rimedio all'errore eventualmente compiuto dal Pubblico ministero e perciò a rideterminare egli stesso la pena da espiare, effettuando gli opportuni accertamenti a norma dell'articolo 666, comma 5, cod. proc. pen.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che «qualora, promosso incidente di esecuzione avverso provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero, sia necessario accertare periodi di presofferto,

onde determinare definitivamente la pena residua da espiare e la relativa decorrenza, il giudice dell'esecuzione non può demandare detta incombenza al pubblico ministero, ma deve provvedervi direttamente, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e quindi, se del caso, formare un nuovo cumulo aggiornato e corretto» (Sez. 1, n. 48726 del 22/10/2019, Macrì, Rv. 277912; Sez. 1, n. 5353 del 04/12/2000 dep. 2001, PM in proc. Garozzo, Rv. 218085).

3. Il ricorso, del resto, è fondato nel merito perché il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto, pur risultando dal certificato penale (annotazione n. 9 del certificato penale in atti) e dagli atti del procedimento di esecuzione (stato di esecuzione), che il periodo di pre-sofferto di cui si discute era stato imputato ex articolo 657 cod. proc. pen. ad altra condanna (Corte appello Torino del 19/4/2016, in parziale riforma del Tribunale Vercelli del 23/7/2015) con provvedimento di fungibilità emesso dal Pubblico ministero in data 22 maggio 2017.

4. L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, attenendosi ai sopra richiamati principi di diritto, proceda a nuovo giudizio e, nella piena libertà delle proprie determinazioni, compia gli atti istruttori necessari per dare risposta all'incidente di esecuzione proposto dalla condannata.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli.

Così deciso il 18 settembre 2020.

Il Consigliere estensore  
Stefano Aprile

Il Presidente  
Giuseppe Santalucia

